

REGOLAMENTO PER L'EMISSIONE DEI PARERI SULLE PARCELLE PROFESSIONALI

COMMISSIONE OPINAMENTO PARCELLE

CAPO I

Competenze

Art. 1 – Competenza Generale

Il rilascio dei pareri sulla liquidazione degli onorari e delle spese degli architetti iscritti all'Albo sono di competenza del Consiglio dell'Ordine a norma del n. 3 dell'art. 5 della legge 24/6/1923 n. 1395, dell'art. 2233 del Codice Civile e dell'art. 636 comma 2 e 3 del Codice di procedura Civile.

Art. 2 – Competenza Territoriale

Il Consiglio dell'Ordine ha competenza sulle prestazioni degli iscritti al proprio Albo, anche se svolte fuori dalla circoscrizione di competenza. Se la parcella riguarda prestazioni di più architetti riuniti in gruppo, anche appartenenti ad Ordini diversi, la richiesta di parere deve essere rivolta all'Ordine di appartenenza del Capogruppo o, in sua mancanza, da quello del componente all'uopo espressamente delegato dagli altri professionisti, unitamente alla loro rinuncia alla richiesta di parere per il medesimo incarico ai propri Ordini di appartenenza e di accettazione delle deliberazioni dell'Ordine chiamato ad esprimere parere.

Art. 3 – Commissione Consultiva

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 42 del R.D. 23/10/1925, n. 2537, si può avvalere di una apposita Commissione con parere consultivo, denominata Commissione Opinamento Parcelle.

Art. 4 – Nomina della Commissione

I Commissari sono nominati dal Consiglio dell'Ordine fra gli iscritti all'Albo con riconosciuta esperienza professionale nei vari settori in cui si esplica l'attività. Essi operano a titolo gratuito, con il solo rimborso spese da riconoscersi con le stesse metodologie applicate ai membri del Consiglio Direttivo dell'Ordine.

Art. 5 – Composizione della Commissione

La Commissione è composta da cinque membri scelti dal Consiglio dell'Ordine, di cui almeno uno deve essere componente del Consiglio stesso, allo scopo di mantenere sempre il collegamento tra il medesimo e la Commissione. Il Consiglio dell'Ordine nomina, fra i cinque membri prescelti il Presidente, che coordina il lavoro della Commissione stessa, ed il Segretario che organizza e verbalizza tutte le sedute della Commissione.

Art. 6 – Decadenza della Commissione e dei Componenti

La Commissione opera per la durata del Consiglio che l'ha nominata e rimane in carica a tutti gli effetti sino all'insediamento della Commissione nominata dal nuovo Consiglio. Il Consiglio dell'Ordine, al fine di garantire la necessaria continuità si atterrà, per

quanto possibile, al criterio di rinnovo parziale della Commissione. Ai componenti viene richiesto l'impegno di presenza a tutte le sedute della Commissione. Con tre assenze consecutive ingiustificate ovvero ripetute, anche se giustificate, ma tali da compromettere i lavori, il componente della Commissione viene considerato dimissionario e, a seguito di segnalazione del Presidente della Commissione stessa viene sostituito dal Consiglio dell'Ordine con le modalità di nomina di cui all'art. 4.

Art. 7 – Validità delle sedute

La seduta è valida con la presenza di tre componenti. I pareri sono presi a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente avrà valore doppio sulla deliberazione. In caso di assenza del Presidente, la sue funzioni sono assunte dal commissario più anziano come iscrizione all'Albo, che nominerà il segretario.

Art. 8 – Compiti della Commissione

La Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) adotta i provvedimenti atti a facilitare la procedura dei lavori a cui essa è sottoposta;
 - b) esprime pareri per le determinazioni che il Consiglio dell'Ordine con apposito atto vorrà deliberare in base alle proprie competenze, richiamate al precedente art. 1, allegando, quale parte integrante del parere stesso, verbale esplicativo dei criteri assunti per l'opinamento della parcella in oggetto;
 - c) propone al Consiglio le opportune iniziative, suggerite da situazioni e rilievi emersi durante l'assolvimento del proprio mandato, in merito ai problemi connessi con l'attività professionale ed alle norme tecniche e deontologiche ai sensi del punto 4 dell'art. 5 lex 24/6/1923 n. 1395;
 - d) assolve ad altri incarichi indicati dal Consiglio che abbiano attinenza ai compiti cui è preposta;
 - e) raccoglie e sintetizza materiale didattico al fine di strutturare eventi formativi che consentano l'attribuzione di Crediti Formativi Professionali obbligatori ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Regolamento per l'aggiornamento professionale continuo in attuazione all'art. 7 del DPR 137/2012 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del ministero di Giustizia n. 17 del 2013;
 - f) individua, tra i membri della Commissione e/o tra esperti esterni di comprovata competenza e preparazione in tema di compensi professionali, i relatori a cui affidare la docenza degli eventi formativi e sottoporrà tali nominativi al Consiglio dell'Ordine per l'approvazione;
 - g) propone al Consiglio dell'Ordine eventi formativi in ambito di compensi professionali, integrativi a quelli di cui all'art. 6 comma 3 del Regolamento per l'aggiornamento professionale continuo in attuazione all'art. 7 del DPR 137/2012 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del ministero di Giustizia n. 17 del 2013;
 - h) tiene l'apposito registro verbali delle sedute, in cui risulterà lo svolgimento dei lavori, le decisioni assunte e i criteri adottati;
- Detto registro deve essere redatto dal Segretario e firmato dal Presidente Commissione Opinamento Parcelle.

Art. 9 – Segreto d’Ufficio

I commissari sono tenuti al rispetto assoluto del segreto d’ufficio; ogni violazione, per quanto di competenza dell’Ordine, costituisce mancanza deontologica e verrà perseguita come tale.

Art. 10 – Incompatibilità

In tutti i casi di richiesta di opinamento alla Commissione, nel quale un commissario abbia rapporti di interesse con il richiedente o con il committente, lo stesso si dovrà allontanare dalla seduta e comunque rimanerne estraneo fino al rilascio dell’opinamento; ciò deve risultare dal verbale (di cui al precedente art.7).

Capo II

RICHIESTE E PARERI

Art. 11 – Pareri

I pareri sull’opinamento della parcella possono essere richiesti dagli iscritti all’Albo. Il Consiglio dell’Ordine, sentita la Commissione di cui al precedente art. 3, esprime opinamento della parcella, rispetto alla effettiva prestazione professionale svolta. L’opinamento viene rilasciato in base ad un esame della documentazione prodotta dal richiedente e dopo la verifica della rispondenza tra le prestazioni esposte in parcella, quelle effettivamente svolte, sostenute e i relativi oneri.

Art. 12 – Documenti richiesti al Professionista

Il Professionista che richiede il parere, deve presentare domanda secondo le modalità stabilite dal Consiglio dell’Ordine nella guida esplicativa di cui all’allegato A, parte integrante del presente regolamento.

Art. 13 – Documenti da esibire da parte degli Enti Pubblici

L’Ente Pubblico che richiede il parere di congruità, deve presentare domanda secondo le modalità stabilite dall’Ordine nella guida esplicativa di cui all’allegato A, parte integrante del presente regolamento.

Art. 14 – Domanda di esame parcelle e accettazioni

Le domande di esame delle parcelle, corredate da tutti gli allegati prescritti, dovranno essere depositate alla Segreteria dell’Ordine.

La Segreteria dell’Ordine rubricherà la pratica protocollandola, dopo aver constatato la presenza materiale degli allegati prescritti (contenuto del CD compreso), l’avvenuto pagamento della caparra sui Diritti dovuti e ne darà tempestiva notizia al Presidente della Commissione.

Art. 15 – Istruttoria della pratica

La Commissione, ricevute le pratiche, inizia l’esame secondo l’ordine di presentazione delle domande. La Commissione, ai fini della più completa istruzione della pratica, potrà richiedere chiarimenti e documentazioni aggiuntive qualora lo ritenga necessario. Dette integrazioni, richieste per iscritto attraverso la Segreteria dell’Ordine, dovranno

essere consegnate entro 60 giorni; in caso contrario la pratica verrà archiviata automaticamente.

Art. 16 – Convocazioni

La Commissione convoca il Professionista:

- 1) ogni qualvolta ne ravvisi la necessità;
- 2) su esplicita richiesta del Professionista;

Art. 17 – Parere della Commissione

La Commissione esprime, a maggioranza dei presenti, il proprio parere consultivo in base alla documentazione acquisita e già in possesso dell'Ordine. Qualora emergano dall'esame della pratica aspetti di carattere deontologico, la Commissione sospende l'opinamento della parcella e la sottopone al Consiglio dell'Ordine. I pareri dovranno risultare a verbale firmato dal Segretario e controfirmato dal Presidente della Commissione.

Art. 18 – Delibera di opinamento della parcella

Il Consiglio dell'Ordine, al ricevimento del verbale della Commissione Opinamento Parcelle, qualora lo ritenga valido, ne delibera l'opinamento.

Art. 19 – Conservazione Documenti

L'Ordine professionale trattiene per il proprio archivio la seguente documentazione:

- 1) la domanda di parere;
- 2) copia della parcella opinata;
- 3) copia della relazione;
- 4) copia dell'elenco della documentazione presentata;
- 5) supporto informatico (CD), fornito dal richiedente, contenente files PDF di tutta la documentazione presentata;

La restante documentazione, regolarmente timbrata dall'Ordine e firmata dal Presidente della Commissione Opinamento Parcelle verrà restituita al richiedente che dovrà conservarla per dieci anni.

Art. 20 – Diritti di segreteria per il rilascio dei pareri

I diritti per il rilascio dei pareri sono a carico dei richiedenti e sono fissati dal Consiglio dell'Ordine. Detti importi, come di seguito stabiliti, dovranno essere versati secondo le modalità indicate nella guida esplicativa di cui all'allegato A, parte integrante del presente regolamento.

Diritti di segreteria per l'opinamento della parcella:

l'importo va calcolato sul totale del corrispettivo relativo all'opera nel suo complesso, così come definito in sede di rilascio dell'opinamento ed è computato secondo i seguenti scaglioni:

- sino ad euro 10'000,00 il contributo è pari a Euro 50,00 (cinquanta/00);
- sul più di euro 10'000,00 e sino ad euro 40'000,00 il contributo è del 1,00%;
- sul più di euro 40'000,00 e sino ad euro 100'000,00 il contributo è del 0,80%;
- oltre euro 100'000,00 e senza alcun limite, il contributo è del 0,60%..

L'inosservanza dell'impegno del pagamento dei diritti dovuti entro 60 giorni dalla comunicazione all'iscritto dell'avvenuto opinamento verrà considerato illecito disciplinare e il Consiglio conseguentemente procederà al recupero forzoso del credito.